

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

Registro atti privati n. _____

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Tra

_____, in qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali del Comune di Jesi con sede in Jesi piazza Indipendenza 1, codice fiscale e partita IVA 00135880425 giusta determinazione dirigenziale n. ____ del _____ committente da un lato, e di seguito e per brevità denominato *cliente*

e

_____, con studio in _____ regolarmente iscritto nell'albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____, codice fiscale _____ dall'altro, di seguito e per brevità denominato *avvocato*

con la presente scrittura privata, da registrare in caso d'uso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL'INCARICO

In attuazione del Decreto Sindacale nr. _____ del _____ e della determinazione dirigenziale n. ____ del _____ il Comune di Jesi conferisce all'Avvocato _____ che accetta di svolgere l'incarico di natura giudiziale avente il seguente oggetto
“.....”;

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELL'INTERESSE

L'incarico di cui sopra è conferito dal cliente ed accettato dall'Avvocato nell'interesse proprio del *COMUNE DI JESI*;

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le parti convengono che l'avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto al mandatario, senza obbligo di risultato, nel rispetto delle vigenti leggi, nessuna esclusa.

Il cliente prende atto ed accetta che l'avvocato nello svolgimento dell'incarico sia tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice deontologico forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del cliente, che dichiara di ben conoscere dette regole.

L'Avvocato deve svolgere personalmente l'incarico conferito e non può, a sua volta, conferire ad altri l'incarico di difesa dell'Ente. L'avvocato potrà tuttavia farsi sostituire, per singole e determinate attività, anche da professionisti non appartenenti alla sua struttura di studio, fermo rimanendo che unico responsabile della prestazione resterà l'avvocato che risponderà anche dell'inadempimento del sostituto.

L'avvocato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il cliente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di

determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

l'Avvocato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista:

- fornirà proprio parere legale circa la necessità/opportunità di impugnazione del provvedimento;
- prospetterà ogni altra conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Il cliente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere senza pregiudizio specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.

ART. 4 – COMPENSO

Le parti convengono che il compenso per l'attività dell'Avvocato sarà determinato sulla base dell'effettiva attività svolta e facendo riferimento al preventivo di spesa del (assunto al prot. del Comune di Jesi n.) depositato agli atti d'ufficio.

Le spese vive eventualmente anticipate saranno rimborsate dal cliente all'Avvocato solo se adeguatamente documentate. L'Avvocato è comunque tenuto a documentare al cliente le spese vive effettivamente versate in relazione al giudizio.

Il Comune di Jesi si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso pattuito, all'esito del giudizio. Eventuali acconti potranno essere liquidati al professionista al termine di ciascuna fase nei limiti di quanto indicato nel preventivo per la fase medesima.

In caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso potrà essere aumentata di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., solo qualora ciò sia stato espressamente previsto nel preventivo di spesa. Fermo restando che spetta comunque all'Avvocato il compenso maturato, sulla base del preventivo, per l'attività precedentemente svolta .

ART. 5 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà dietro presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio. A tal fine il professionista dovrà far pervenire, prima dell'invio di ciascuna fattura, nota pro-forma a cui allegare gli atti processuali dallo stesso predisposti in esecuzione del mandato e corredati di attestazione di avvenuto deposito nonché copia dei verbali di udienza.

Il pagamento avverrà nei termini di legge.

Il professionista con l'accettazione dell'incarico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e successive modifiche.

Le parti danno atto che il Codice CIG assegnato dall'ANAC al presente affidamento è..... (da indicare in fattura).

ART. 6 – DOMICILIAZIONI

Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune l'Avvocato intenda ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, è facoltà dello stesso scegliere liberamente e nominare domiciliatari con oneri esclusivamente a proprio carico. Il legale incaricato rimane comunque unico responsabile nei riguardi del committente Comune.

ART. 7 – CONFLITTO DI INTERESSI

L'avvocato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 8 – REVOCA DELL'INCARICO E RINUNCIA ALLO STESSO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI

Il professionista dichiara di aver preso visione dell'informativa consegnata relativa al trattamento dei dati personali.

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il professionista si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.

Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.

Il professionista si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

Il professionista dovrà essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e dovrà rispettarli, nonché formare i propri dipendenti e collaboratori sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Art. 11 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano alle norme del codice civile e di procedure, a quelle proprie dell'ordinamento forense e alla restante normativa applicabile in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c. il cliente approva specificamente l'art. 3 (modalità di svolgimento dell'incarico), l'art. 4 (compenso), l'art. 5 (pagamenti).

Jesi, li _____

Avv. _____

Jesi, li _____

Il Dirigente _____